

Norme & Tributi Lavoro e sentenze

Tridico (Inps): doppio risultato con il riscatto gratuito della laurea

Festival del Lavoro

Per il presidente dell'istituto si favoriscono studio e uscita anticipata dal lavoro

Calderone (consulenti): con carriere frammentate rischio di pensionati poveri

Mauro Pizzin
Matteo Prioschi

BOLOGNA

Garantire il riscatto gratuito del corso di studi universitario «per centrare il doppio obiettivo di incentivare i giovani a studiare e di consentire loro a fine carriera di anticipare di 3-4 anni l'uscita da un mondo del lavoro in cui hanno avuto accesso tardi. In Germania, per contrastare l'abbandono degli studi, una volta ottenuto il titolo è possibile riscattare anche gli ultimi due anni di scuola superiore. Sarebbe auspicabile andare in questa direzione».

L'oneroso intervento chiesto alla politica porta la firma del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ed è stato proposto davanti alla platea di consulenti davanti alla seconda giornata del Festival del lavoro, in svolgimento fino a oggi a Bologna, nel corso di un dibattito sulle conseguenze previdenziali dei nuovi modelli di lavoro.

In un periodo di transizione come quello attuale, in cui il lavoro si presenta sempre più frammentato, il problema centrale sul fronte previdenziale rischia, infatti, di diventare quello di garantire la copertura di buchi contributivi che possono trasformarsi in voragini.

«Avere una continuità reddituale e previdenziale in un mercato del la-

voro sempre più frammentato - ha evidenziato il presidente dell'Inps - rappresenta la sfida del futuro. Pensiamo alla Gig economy, ai rider, ai lavoratori intermittenti, cui si dovrà garantire la tracciabilità continua nei periodi di non occupazione. L'Istituto si è attrezzato per rispondere a questa esigenza. Fino al 2021 per maturare i requisiti e avere diritto a prestazioni come la Naspi servivano 30 giorni di contributi, oggi si ottiene una copertura contributiva e previdenziale anche con un solo giorno di lavoro avendo 13 settimane negli ultimi quattro anni».

E in questo contesto nessun aiuto può derivare dalla previdenza complementare, quel secondo pilastro al quale dopo 25 anni ha aderito il 30% dei lavoratori, in preferenza uomini del centro nord e con reddito elevato. «Bisogna prendere atto che la bassa iscrizione è dovuta al fatto che non c'è il reddito per iscriversi - ha affermato il presidente del Mefop, Mauro Marè - ragion per cui vanno costruite nel primo pilastro le op-

portune integrazioni per chi non si può permettere il secondo».

Sempre sul fronte pensionistico, alla situazione più immediata ha fatto invece riferimento il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel ricordare che «se il Parlamento non interviene, il primo gennaio prossimo torna in vigore la legge Fornero, che vuol dire 66 o 67 anni di età per andare in pensione. Noi stiamo lavorando per lasciare come opzione Quota 41 - ha detto Salvini - ma anche a un'altra soluzione perché chi entra oggi nel mondo del lavoro fatterà ad arriva-

re a 41 anni di contributi. Presenteremo la nostra proposta al presidente Draghi la settimana prossima».

Sul tema delle leve più giovani si è concentrata Marina Calderone, ricordando che stanno arrivando al lavoro sempre più tardi e con occasioni di lavoro frammentate, con alla lunga ricadute impressionanti in negativo sul fronte previdenziale, che genererà nuovi poveri. Secondo la presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro «l'aspetto più preoccupante è la situazione di parcheggio in cui si trovano molti giovani».

Il quadro di riferimento fornito dalla ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone, è poco incoraggiante in quanto «in Italia abbiamo tre milioni di Neet che non studiano e non lavorano, e quasi il 70% sono donne». Per Dadone si tratta di una situazione molto complessa, che rende difficile intervenire anche perché ci si confronta sia con situazioni di fragilità e marginalità, sia con situazioni di agio familiare che non spingono a spiccare il volo. «Va tenuto conto inoltre - ha sostenuto Dadone - che due anni di Covid e la situazione internazionale creano una destabilizzazione emotiva dei ragazzi, che hanno difficoltà a rientrare nelle loro vite pre pandemia. Dobbiamo lavorare sui modelli positivi e sulle prospettive che gli si presentano».

Oltre al problema giovani, con carriere a singhiozzo, c'è la difficoltà per molti professionisti, di avere un compenso "equo". A questo proposito Marina Calderone ha lanciato un appello perché il mondo professionale chieda, con un'unica voce, l'approvazione del decreto sull'equo compenso che sarà discusso martedì in Commissione Giustizia al Senato. La norma è perfettibile, ammette Calderone, ma è importante che venga approvata per sancire il principio che la dignità del lavoro deve trovare dignità nel compenso.

La presidente dell'Ordine ha lanciato un nuovo appello per l'approvazione dell'equo compenso per i professionisti

L'INIZIATIVA

Punti Inps nei Consigli dei consulenti

Entro la fine dell'anno verrà aperto un Punto Inps in ciascun Consiglio provinciale dei consulenti del lavoro. L'annuncio è stato fatto ieri nell'ambito del Festival del lavoro dal direttore generale dell'Istituto, Vincenzo Caridi, secondo cui «con la pandemia si è assunta consapevolezza che i servizi digitali sono utili per l'utenza solo se c'è sinergia con gli intermediari». Soddisfazione per l'iniziativa dell'ente previdenziale è stata espressa dal presidente dell'Uf-

ficio studi dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, che ha ricordato come il Punto Inps telematico si possa attivare solo presso enti di diritto pubblico, e questo spiega il coinvolgimento dell'Ordine. «Anche grazie a esso - ha sottolineato De Luca - si utilizzerà la transizione digitale per creare un flusso informativo utile a facilitare l'acquisizione dei servizi forniti dall'Istituto, fra cui l'estratto conto contributivo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NT+DIRITTO

Cassazione: sempre per iscritto il recesso del conduttore

Il contratto di locazione deve essere risolto per iscritto non trovando appli-

cazione il principio di libertà delle forme.

di Marina Crisafi

La versione integrale dell'articolo su: ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Assegno divorzio, gli eredi dell'ex marito rispondono del debito

Sezioni unite

Il giudizio prosegue c'è già stata la sentenza che proclama lo stato libero

Angelo Busani

Nel caso di pronuncia di una sentenza parziale di divorzio, che decida sullo status dei coniugi (proclamando lo stato libero) con prosecuzione del giudizio per l'attribuzione dell'assegno al coniuge più debole, la morte, nel corso del procedimento, dell'ex coniuge tenuto al pagamento, non comporta l'improcedibilità del giudizio. Il processo può proseguire (su istanza dell'ex coniuge superstite con diritto all'assegno) nei confronti degli eredi, per accertare la debenza dell'assegno dovuto sino al momento del decesso dell'obbligato.

Ad affermarlo sono le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 20494.

Intrapreso il giudizio di divorzio, preordinato anche alla corresponsione dell'assegno divorzile, nel corso del processo possono verificarsi diverse situazioni, derivanti dal decesso di uno degli ex coniugi.

La morte può intervenire prima della pronuncia di una qualsiasi sentenza, con la conseguenza che il decesso di uno dei coniugi determina la cessazione della contesa; viceversa, la morte può intervenire dopo la pronuncia della sentenza di divorzio. In questo caso può trattarsi;

a) di una sentenza parziale sullo status, con prosecuzione della causa per le statuizioni patrimoniali, con

due possibili sotto-ipotesi (caratterizzate dall'impugnazione o meno della sentenza parziale);

b) di una sentenza definitiva totale, con pronuncia sia sullo status, sia sui profili patrimoniali, con tre sotto-ipotesi: sentenza impugnata in toto; sentenza impugnata solo sulle statuizioni patrimoniali; sentenza non impugnata. La fattispecie esaminata è quella del conseguimento del giudicato da parte della sentenza sullo status e del venir meno del coniuge nel corso della causa per l'accertamento del diritto all'assegno.

La Cassazione decide considerando che il processo di divorzio ha una finalità e un contenuto composito. Mira in primo luogo a realizzare il diritto potestativo del coniuge alla cessazione dello status matrimoniale, ma anche a tutelare i diritti fondamentali relativi alle primarie esigenze del coniuge più debole nonché dei figli della coppia. Riconoscendo e determinando l'assegno di divorzio, il giudice «traduce nel linguaggio della corresponsività quanto i coniugi abbiano compiuto, durante la vita comune, nello spirito della gratuità».

Se, dunque, muore il coniuge tenuto all'assegno, gli eredi subentrano nel debito che grava sul defunto dalla sentenza sullo status fino al giorno del decesso: si tratta di un debito appartenente al patrimonio del soggetto deceduto che passa agli eredi. E il coniuge rimasto in vita può agire contro costoro. Qualora, dunque, sussista un simile debito avente titolo in una sentenza sull'assegno divorzile, la somma liquidata dal giudice, relativa al periodo compreso tra il giudicato della sentenza sullo status e il decesso, è un debito maturato in vita che passa agli eredi e che, avverso i medesimi, può essere fatto valere in via esecutiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c'è sempre appropriazione indebita sulle somme a riserva

Penale

Annulato il sequestro fondato sul giudizio di assoluta indisponibilità

Giovanni Negri

No all'appropriazione indebita sulle riserve in conto capitale. Non sono infatti sempre non distribuibili e quindi non distribuibili. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 24313 della seconda sezione penale in un complesso procedimento che vede l'amministratore unico di una Srl indagato per una serie di reati tra cui appropriazione indebita e autoriciclaggio. Con ordinanza del tribunale del riesame veniva parzialmente confermato il sequestro preventivo di 6 milioni e mezzo di euro. Nella ricostruzione dell'accusa la somma, distratta dall'amministratore per evitare il fallimento di un'altra società, sarebbe stata oggetto di appropriazione indebita perché destinata a riserva non distribuibili.

La Cassazione ricorda innanzitutto che sono versamenti in conto capitale quelli che il socio effettua alla società e con i quali va ad aumentare il patrimonio netto: «consistono, come quelli a fondo perduto, in somme acquisite dal patrimonio netto della società senza alcun obbligo di restituzione, che vengono erogate dai soci spontaneamente e al di fuori di ogni procedura prevista per i conferimenti». Una volta che le somme in conto capitale sono

confluite nel patrimonio comune, ricorda ancora la sentenza, i soci eroganti, finché dura la società, non possono chiederne la restituzione; quindi, a differenza dei finanziamenti, i versamenti in conto capitale non producono crediti esigibili dei soci nei confronti della società.

I soci possono chiedere la restituzione delle somme versate solo dopo lo scioglimento della società e nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione.

E tuttavia, ed è questo il passaggio che porta la Cassazione ad annullare l'ordinanza del riesame sulla conferma della misura cau-

In realtà, se è saturato il livello previsto, è possibile la restituzione ai soci con delibera dedicata

telare, in caso di saturazione della riserva legale, gli apporti dei soci possono essere distribuiti nel corso della vita normale della società e le relative somme sono ripartite tra i soci in misura corrispondente a quanto versato da ciascuno, con una delibera dell'assemblea ordinaria.

Il riesame, nella lettura della Cassazione, ha così sbagliato nel ritenere non distribuibili le somme e quindi necessariamente soggette al reato, quando invece avrebbe dovuto verificare l'esistenza di ostacoli collegati al livello della riserva legale, per concluderne che, in loro assenza, nulla avrebbe impedito che, con delibera societaria, le somme potessero venire restituite.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la formula light onere uguale per tutti

Le opzioni attuali

Introdotta nel 2019, vincola al calcolo della pensione con il metodo contributivo

Fabio Venanzi

Ieri il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha definito il riscatto light della laurea, introdotto nel 2019, un primo passo verso il riscatto gratuito. L'opzione, normata dal decreto legge 4/2019, è una delle tre attualmente disponibili, ma non sono intercambiabili, perché l'utilizzo di una o dell'altra è soggetto al rispetto di determinate regole.

L'onere del riscatto del titolo di studio dipende da dove si colloca temporalmente il periodo interessato dall'operazione. Per gli anni fino al 31 dicembre 1995, vige il criterio della riserva matematica. La valorizzazione di tali anzianità porta a un incremento delle quote retributive di pensione. L'onere viene determinato prendendo a riferimento le retribuzioni godute fino a quel momento e calcolato quale valore attuale della maggior quota di pensione futura derivante dalla valorizzazione di quei periodi. L'importo pagato valorizza il periodo come se fosse stato contribuito all'epoca degli studi.

Per riscatti che si collocano dal 1° gennaio 1996, l'onere viene determinato con le regole del cosiddetto criterio di calcolo a percentuale. In pratica, sulla retribuzione assoggettata a contribuzione

nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda viene applicata l'aliquota di finanziamento ai fini pensionistici (che varia dal 32,65% per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici al 33% per gli iscritti alla Cassa Stato e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps). Il valore così ottenuto viene moltiplicato per il periodo oggetto di riscatto.

Quindi, ipotizzando una retribuzione di 40mila euro, lo si deve moltiplicare per l'aliquota contributiva e il risultato ottenuto va moltiplicato a sua volta per gli anni da riscattare. L'importo che ne deriva va a incrementare il montante contributivo a decorrere dall'anno di presentazione della domanda, pre-

scindendo da quando effettivamente sarà pagato l'onere.

Con il decreto legge 4/2019, il legislatore ha introdotto la possibilità di riscattare il titolo di studio con onere agevolato, prendendo a riferimento il reddito minimale degli iscritti alla gestione speciale dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, in luogo della retribuzione media pensionabile dei 12 mesi meno

Negli altri casi l'importo è legato alla retribuzione ma con regole differenti in base alla collocazione temporale degli studi

PREVIDENZA

Giornalisti, botta e risposta sulla ex fissa

Botta e risposta tra la Commissione nazionale lavoro autonomo (Cln) della Fnsi e il gruppo di giornalisti di Senza Bavaglio sul tema dell'ex-fissa, l'indennità prevista per i giornalisti dipendenti (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). A tal proposito si è ipotizzato di attingere a delle risorse disponibili in alcuni fondi dell'Inpgi. «Se in questo momento ci fosse da "riallocare" fondi - ha affermato la Cln Fnsi - dovrebbero essere semmai indirizzati a forme di contrasto al precariato e di sostegno al lavoro autonomo, a incentivi all'inclusione e alle tante finalità sociali sindacalmente prioritarie,

per aiutare i più deboli piuttosto che per il pagamento dell'iniquo fondo contrattuale ex fissa destinato a pensionati privilegiati». «Forse alla Cln - ha ribattuto Senza Bavaglio - non sanno che l'ex fissa è il frutto di versamenti fatti dagli editori e dai giornalisti per creare un castelletto che altro non è una pensione integrativa... quei soldi sono spariti e non si trovano per uno sconsiderato rimpallo di responsabilità: la Fnsi di cui la Cln è espressione sostiene che ce li ha l'Inpgi, l'Inpgi punta il dito sulla Fnsi. Peccato che a capo dei due enti ci sia lo stesso gruppo dirigente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA